



COMUNE DI MORENGO
Provincia di Bergamo

***DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA***

(Art. 3 commi 54, 55, 56 e 57 della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 46, 76 e 77 del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla Legge n. 133/2008)

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 – Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi
Art. 3 – Programmazione annuale degli incarichi
Art. 4 – Limiti di spesa
Art. 5 – Procedure comparative per l'affidamento degli incarichi
Art. 6 – Modalità e criteri della selezione
Art. 7 – Incarichi individuali non soggetti alle procedure comparativo-concorsuali – affidamento diretto
Art. 8 – Estensione alle società in house
Art. 9 – Esclusioni dalla disciplina regolamentare
Art. 10 – Pubblicazione ed efficacia degli incarichi
Art. 11 – Controllo/trasmissione degli atti di spesa all'organo di revisione ed alla Corte dei Conti
Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 6 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 – comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei **criteri generali** stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 42 del 23.11.2009.

Art. 2 – Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) *l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;*
 - b) *l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;*
 - c) *la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;*
 - d) *l'ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.*
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazione dalla Legge n. 133/2008, (*particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati *curricula vitae*.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile) che ha stipulato i relativi contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

Art. 3 – Programmazione annuale degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
2. La deliberazione di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e deve

trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – comma 7, 170 – comma 3 e 171 – comma 3, del sopra citato Testo Unico Enti Locali.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "*programma degli incarichi di collaborazione autonoma*", l'ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31/08.

Art. 4 – Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio previsionale annuale, ai sensi dell'art. 3 – comma 56 – della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Art. 5 – Procedure comparative per l'affidamento degli incarichi

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e proporzionalità, al fine di garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi di cui trattasi, il responsabile del competente settore, per procedere all'affidamento di un incarico individuale, deve dare previa pubblicità mediante un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) Le modalità e i criteri di selezione;
 - c) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - d) La durata dell'incarico;
 - e) Luogo dell'incarico (*qualora rilevi ai fini dell'effettuazione della prestazione*), modalità di realizzazione dello stesso (*eventuale grado di coordinazione con gli uffici dell'ente*);
 - f) Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali tipologia e periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - g) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è fissato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri mediante i quali è effettuata la comparazione. Il termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte non può essere inferiore a 15 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente il termine stesso per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili all'ente.
3. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, se ritenuto opportuno ai fini dell'affidamento dell'incarico sono ammesse ulteriori forme di pubblicizzazione dell'avviso stesso.
4. Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestabili anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 38, 46 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - b) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 6 - Modalità e criteri della selezione

1. Il dirigente/responsabile del servizio interessato, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione, sulla base delle domande e dei *curricula* pervenuti, provvede all'assegnazione dell'incarico. Qualora la procedura selettiva volta all'acquisizione della prestazione professionale richieda il possesso di particolari e specifiche competenze/conoscenze, indispensabili al fine di poter individuare correttamente il soggetto da incaricare, il responsabile del servizio interessato potrà avvalersi della collaborazione di un esperto nel settore.
2. L'atto d'incarico deve contenere gli elementi costitutivi ed identificativi stabiliti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare esso deve prevedere: *l'oggetto della prestazione, la durata dell'incarico, l'ammontare del corrispettivo e le relative modalità di pagamento, eventuali ipotesi di recesso, le verifiche del raggiungimento del risultato.*
3. La selezione, effettuata dal dirigente/responsabile del servizio interessato all'incarico, avviene mediante esame dei titoli, dei *curricula*, eventuale colloquio, nonché verifica di altri elementi richiesti nell'avviso di cui all'art. 5 del presente regolamento, finalizzati ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con le caratteristiche della prestazione richiesta.
4. L'effettiva attribuzione dell'incarico avviene a seguito dell'esame comparativo degli elementi previsti nel citato avviso, con attribuzione dei relativi punteggi ivi previsti e formazione di una graduatoria di merito dei candidati da pubblicare per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 7 – Incarichi individuali non soggetti alle procedure comparativo-concorsuali – affidamento diretto

1. L'affidamento diretto degli incarichi in oggetto è consentito solo in circostanze particolari, quali:
 - ❖ La diserzione della procedura concorsuale;
 - ❖ L'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (*ad es. collaborazione artistica caratterizzata dalla sua infungibilità in relazione alle finalità perseguite dall'ente conferente*);
 - ❖ L'assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenze in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
2. Sono altresì esclusi dalle procedure comparativo-concorsuali gli incarichi esterni afferenti:
 - ❖ La rappresentanza in giudizio, in assenza di ufficio legale interno;
 - ❖ Le attività obbligatorie per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati o aventi i requisiti/titoli previsti dalla legge per l'espletamento della prestazione obbligatoria.

Art. 8 – Estensione alle società in house

1. Le società *in house* partecipate o cui parteciperà questo ente, devono osservare i principi e gli obblighi stabiliti in materia di incarichi esterni, in particolare le stesse per il conferimento degli incarichi di cui trattasi, devono attenersi ai criteri generali previsti dal Consiglio Comunale e alle disposizioni contenute nel presente testo regolamentare.
2. I provvedimenti d'incarico di importo superiore a 10.000,00 euro, (*al netto di IVA ed altri oneri di legge*), devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.
3. Il Comune esercita, tramite il proprio rappresentante, il potere di controllo sull'osservanza delle regole relative agli incarichi in argomento da parte delle società partecipante/partecipande, sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale e sulla base delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 9 – Esclusioni dalla disciplina regolamentare

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le seguenti fattispecie di incarico:

- ❖ Gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione/organismi indipendenti di valutazione;
- ❖ Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*cc.dd. collaborazioni di staff*);
- ❖ Le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- ❖ Gli appalti di lavori, servizi e forniture soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al precitato D.Lgs. n. 163/2006,
- ❖ Gli incarichi relativi ad attività specificatamente regolati da leggi speciali.

Art. 10 – Pubblicazione ed efficacia degli incarichi

1. Conformemente all'art. 3 commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007 (*finanziaria 2008*) i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi esterni, con l'indicazione del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, della durata dello stesso e del relativo compenso, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;
2. I rapporti di consulenza in esame sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune degli estremi di cui al punto precedente;
3. In assenza della pubblicazione di quanto sopra sul sito internet istituzionale, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale nei confronti del dirigente/responsabile del servizio interessato.

Art. 11 - Controllo/trasmissione degli atti di spesa all'organo di revisione ed alla Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati, ai fini del preventivo controllo, all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, quelli di importo superiore ad € 5.000,00 (*Iva ed oneri fiscali esclusi*) sono trasmessi, entro 30 gg. dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo, per l'esercizio del controllo sulla gestione a norma dell'art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005 e s.m.i.
2. Il presente regolamento è altresì trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione (*art. 3 comma 57 Legge n. 244/2007*).

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

